

Comunicato Ufficiale N. 1 del

08/09/2025

Periodo di riferimento dal 08/09/2025 al 08/09/2025

Il presente Comunicato è composto da 11 pagine

Link al [Regolamento Tecnico Nazionale](#)



***CAMPIONATO, COPPA BRUSCHI
2025-2026***

S.d.A. CALCIO UISP PRATO

NORME DI PARTECIPAZIONE

- composte da 8 pagine -

(Art. 61 del R.T.N.)

1. ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SdA CALCIO 2025-2026

Le Attività Nazionali UISP S.d.A. Calcio 2025-2026 si disputano in tre fasi:

1. 1^ FASE SdA Calcio Prato - Gironi di qualificazione alla 2^ Fase SdA Calcio Toscana;
2. 2^ FASE SdA Calcio Toscana - Gironi di qualificazione alla 3^ Fase Finale; SdA Calcio Nazionale
3. 3^ FASE - Finali (livello Nazionale).

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

2.1 1^ FASE - GIRONE DI QUALIFICAZIONE ALLA 2^ FASE -

L'attività di Calcio a 11 verrà organizzata in una unica categoria denominata Categoria 1 composta da un unico girone.

Alla fine della regular season le prime due squadre classificate accederanno direttamente alle semifinali

La terza, quarta, quinta e sesta si scontreranno in partite singole, in casa della miglior classificata secondo questo schema:

Play off

Primo play off: 3^ - 6^

Secondo play off: 4^ - 5^

In caso di parità dopo i tempi regolamentari supererà il turno la squadra con il migliore piazzamento durante la regular season.

Semifinali

La prima e la seconda classificata della regular season accedendo direttamente alle semifinali si scontreranno con le vincenti dei play off secondo questo schema:

prima classificata - vincente peggior classificata regular season

seconda classificata - vincente miglior classificata regular season

Partite singole in campo neutro messo a disposizione da SdA Calcio.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari supererà il turno la squadra con il migliore piazzamento durante la regular season.

Finali

Le vincenti delle semifinali si scontreranno in una partita singola in campo neutro messo a disposizione dalla SdA Calcio, la squadra prima nominata sarà quella che avrà ottenuto il miglior risultato nelle semifinali, in caso di parità si andrà ai calci di rigore.

Accederanno alla fase 2° fase regionale le prime due classificate del campionato, nel caso di impossibilità verrà chiesto alle squadre a scalare che hanno partecipato alle semifinali e ai quarti oppure al Regionale parteciperanno le prime due classificate e/o a scalare della regular season

Le squadre classificate dalla settima in poi parteciperanno alla coppa bruschi

A settembre la vincente del campionato si sfiderà con la vincente della coppa Bruschi per la Supercoppa-Orgiu

Modalità di stesura della Classifica:

In tutta l'attività, in parziale deroga all'art 49 del RT, la classifica viene stilata nel seguente modo:

Vittoria 3 punti

Pareggio 1 punto a testa

Sconfitta 0 punti.

Per determinare l'ordine di classifica di due squadre a parità di punti valgono i criteri dell'articolo 49

3. TERMINI DI SVOLGIMENTO

Le Attività Nazionali S.d.A. UISP Calcio 2025-2026 sarà organizzato con le seguenti modalità:

La 1^ FASE (Gironi di qualificazione Territoriali) si svolgerà dal 26 settembre 2025 al 04 maggio 2026;

4. ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE

Sono ammesse a partecipare alla 1^ Fase, tutte le Associazioni e Società sportive in regola con l'affiliazione UISP per l'anno sportivo 2025-2026 che ne faranno richiesta, mediante la presentazione della domanda d'iscrizione che è pubblicata sui Comunicati Ufficiali dei S.d.A. Calcio Territoriali.

5. ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante (Presidente), deve essere presentata direttamente o inviata tramite e-mail calcio.prato@uisp.it alla Segreteria del S.d.A. Calcio Prato.

6. QUOTA D'ISCRIZIONE e QUOTE GARA ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SDA CALCIO 1^ FASE PRATO 2025-2026 - 1200,00 EURO + € 150 cauzione (€ 900 costo campionato, € 300 diritti di segreteria che ogni squadra affiliata dovrà pagare al momento dell'affiliazione e tesseramento indipendentemente dal campionato scelto)

Le modalità di pagamento verranno comunicate dalle squadre al momento dell'iscrizione, ogni variazione dovrà essere concordata con l'ufficio amministrazione.

Nel caso in cui non si ottemperarsi al pagamento nei tempi e modi prestabiliti la SdA Calcio Uisp Prato si riserva di estromettere la squadra inadempiente dal proseguimento del Campionato.

7. COMUNICATI UFFICIALI

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN), che avviene, di norma, nella giornata di mercoledì tramite:

- ritiro dello stesso presso la Segreteria del SdA Calcio in via G. Deledda 41.
- inserimento nell'apposita sezione del sito <http://www.uisp.it/prato/pagina/il-discobolo>

10. TESSERAMENTO

a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività UISP S.d.A. Calcio devono tesserarsi all'UISP - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 RTN - rispettando le modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale.

b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla UISP Nazionale. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP.

e) Nel caso in cui un'Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione o Società sportiva deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.

g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale e comunque non oltre il 31/03/2026. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al

tesseramento dei giocatori, ad esclusione della Coppa Bruschi che prevederà gli stessi limiti di quelli del Campionato Uisp; in ogni caso vale la circolare del 31/05/2025

11. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE

La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si rendessero necessarie. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo scopo tipo e-mail; in tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.).

12. SOCI AMMESSI ALL'INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO

In deroga all'articolo 72 sono ammessi all'interno del recinto di gioco n. 20 giocatori per il calcio a 11

13. DEROGHE ALLE NORME DEL RTN IN VIGORE

Visti gli articoli 90, 123, 187 si comunicano le variazioni relative alle sanzioni previste dai seguenti articoli:

- art. 191
 - a) ammenda da € 20 a € 50

- art. 206
 - a) ammenda € 50
 - b) per ogni recidiva sanzione aumentata di € 50 rispetto alla precedente

- art. 207
 - a) ammenda € 50
 - b) prima recidiva: ammenda € 100
 - c) seconda recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione

- art. 208
 - a) ammenda € 80
 - b) prima recidiva: ammenda € 120
 - c) seconda recidiva: perdita della partita, punto di penalizzazione e ammenda di € 150
 - d) terza recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione

- art. 209
 - a) ammenda € 100
 - b) prima recidiva: perdita della partita, punto di penalizzazione e ammenda di € 150
 - c) seconda recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara:

- d) perdita della partita, punto di penalizzazione e ammenda di € 120
- e) prima recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione

- art. 210

- a) ammenda € 20
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20 rispetto alla precedente ammenda

- art. 211

- a) ammenda € 50
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20 rispetto alla precedente ammenda

- art. 212

- a) ammenda € 20
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20 rispetto alla precedente ammenda

- art. 213

- a) ammenda € 20
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20 rispetto alla precedente ammenda

- art. 214

- a) ammenda € 40
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 40 rispetto alla precedente ammenda

- art. 215

- a) ammenda € 50
- b) prima recidiva: ammenda di € 100
- c) seconda recidiva: perdita della partita, punto di penalizzazione e ammenda di € 200
- d) terza recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:

- e) perdita della partita, punto di penalizzazione e ammenda € 200
- f) prima recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione

NORME GENERALI

1. L'attività della S.d.A. Calcio Nazionale inizia il 01 settembre 2025 e termina il 31 agosto 2026;
2. Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dal Regolamento Tecnico Nazionale del S.d.A. Calcio UISP Nazionale fatte salve le modifiche e/o integrazioni apportate al presente documento.
3. Le Associazioni e Società Sportive, oltre alla documentazione necessaria prevista dall'art. 19 RTN per l'iscrizione all'attività del SdA Calcio Uisp, dovranno depositare all'atto della sottoscrizione dell'adesione, se non già presente agli atti della SdA stessa, anche copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. La mancata consegna della documentazione richiesta comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 192 RTN.
4. Gli atleti e le atlete possono partecipare contemporaneamente all'attività agonistica con Associazioni e Società Sportive differenti purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda attività per ogni Associazione o Società Sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione (art. 30 RTN).
5. Sosta tra una gara giocata e quella successiva: gli atleti e le atlete non possono giocare più di una partita, indipendentemente dalla disciplina, tra le ore 00.01 e le ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 232 RTN (art. 80 RTN).
6. I/Le Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta anche per altre Associazioni o Società Sportive che partecipano ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione o Società Sportiva, purché siano in possesso della scheda attività appositamente predisposta dove dovrà essere riportata la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva con la quale il/la Dirigente disputa le gare in qualità di Atleta, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 (art. 23 lettera C del RTN).
7. La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale (e comunque non oltre il 31/03/2026). **Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori ad eccezione della sola Coppa Bruschi per la quale valgono le stesse regole del Campionato Nazionale Uisp.**
8. Le Associazioni e Società sportive partecipanti alle varie manifestazioni devono indicare nella lista gara da consegnare all'arbitro un/una dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale). Per le sole Associazioni e Società sportive partecipanti alle manifestazioni di calcio a 11, nel caso fosse presente un solo dirigente lo stesso potrà ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di guardalinee di parte. I/Le dirigenti, possono svolgere anche la funzione di atleta per la medesima associazione (art. 23 lettera b RTN). Inoltre, se durante lo svolgimento della partita il/la dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale), per un qualsiasi motivo, non potesse più proseguire la gara, la rappresentanza dell'Associazione o Società sportiva verrà assicurata dal capitano della squadra (art. 21 RTN).
9. In tutti i casi in cui il RTN del SdA Calcio UISP fa esplicito riferimento al dovere di dare "comunicazione scritta con atto ricettizio alla squadra avversaria e al SdA Calcio

competente", è da intendersi valida, oltre che quella effettuata con Raccomandata A/R, anche la comunicazione inviata a mezzo e-mail con attestazione di lettura messaggio.

10. Recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato: nel caso in cui un/una tesserato/a UISP abbia preso parte a gare o frazioni di esse, può recedere dal rapporto sportivo e contrarre nuovo rapporto sportivo entro e non oltre la data del 31 gennaio 2026. Il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza secondo le modalità stabilite dall'art. 34 comma a/II RTN.


I/Le tesserati/e partecipanti contemporaneamente a più manifestazioni organizzate dal SdA Calcio UISP, anche con Associazioni o Società sportive diverse, colpiti/e da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono partecipare a nessuna manifestazione fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. I/Le tesserati/e squalificati/e a giornate scontano la sanzione solo nella manifestazione in cui è stata comminata la squalifica. **In Coppa Bruschi e Supercoppa non vengono applicate le squalifiche del Campionato.** E' posto a carico delle Associazioni e Società sportive la verifica delle squalifiche a carico dei propri/e tesserati/e nonché il rispetto della presente disposizione (art. 135 lettera d. RTN).

11. I provvedimenti disposti a fine gara possono non essere notificati agli/alle interessati/e. Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale utile; **l'efficacia delle sanzioni sarà valida dal giorno stesso del Comunicato.**
12. La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dal SdA Calcio Uisp (salvo l'espulsione per somma ammonizione che saranno azzerate a fine stagione) che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora da scontare sul primo Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 lettera b) RTN). E' posto a carico delle Associazioni o Società sportive l'onere della verifica delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché il rispetto della presente disposizione.
13. Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni o Società sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP S.d.A. Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale competente; non ammissibili deleghe a terzi. La forma del reclamo, come previsto dall'art. 159 RTN, deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 161 RTN. I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP S.d.A. Calcio competente all'indirizzo via G. Deledda 41 Prato (art. 61/c/4), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. Le indicazioni sono previste nella sezione RECLAMO, RICORSO E ISTANZA del RTN.

SUPER COPPA



VS



PHOENIX 2012

GIUSTI STEFANO

**LUNEDI' 22 SETTEMBRE
ORE 21:15 CAMPO S. LUCIA**

RIUNIONE SOCIETA' SDA CALCIO UISP PRATO

**Martedì 9 settembre p.v. ore 21:15 presso
Circolo Arci S. Ippolito**

Fine del Comunicato Ufficiale

Firma del Giudice Sportivo

Stefanacci Marco

Firma del Responsabile

Alberto Pagnini

UISP COMITATO TERRITORIALE PRATO APS - Unione Italiana Sport Per tutti
59100 Prato (PO) - Via Grazia Deledda, 41 - Tel. Tel. +39.0574.691133 - prato@uisp.it - www.uisp.it/prato - C.F.: 92050700480

